



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28/07/2020 e vi rimarra' fino al 13/08/2020.

Li 28/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rodolfo Fanizza

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.18/2020 del 16.07.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI. APPROVAZIONE.

Il 16 luglio 2020 alle ore 17.40 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Colonna Giuseppe	P	Delre Sebastiano	P
Lepore Mario N.	P	Di Rutigliano Giangrazio	P
Palazzo Michele	P	Diperna Stefano	P
Battista Francesco	P	Gallo Giovanni	P
Battista Vitantonio	P	Losito Leonardo	P
Clemente Giacomo	P	Palazzo Francesco	P
Colonna Maria Antonietta	P	Sciannameo Elisabetta	P
Daniele Michele	P	Ungaro Marco	P
Delcane Mariagrazia	P		

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Presiede Mario N. Lepore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Facente Funzioni D.ssa Marilena Cavallo.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 14/06/2020	Data: 15/06/2020
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Filippo Lorusso	Francesco Porrelli

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03- 2020) e, in particolare, l'art. 73:

“(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”;

Richiamate:

- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/04/2020 con la quale, nel rispetto della normativa di cui innanzi, e nelle more di specifico regolamento in materia, dispone le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in videoconferenza

- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/07/2020 con la quale si dispone le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in modalità “mista” (in presenza ed in videoconferenza);

Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in modalità “mista”, si dà seguito all'appello nominale in esito al quale risultano presenti:17 Consiglieri (consigliere BATTISTA Francesco in video conferenza) – assenti: //

Il testo degli interventi è riportato in allegato.

Si da atto che alle ore 20.29 si allontanano i Consiglieri DIPERNA e PALAZZO M. presenti 15

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Costituzione prevede:

- all'Art. 2 che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*
- all'Art. 3 ribadisce che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*
- *E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*
- all'Art. 38, commi 1 e 2 aggiunge che *“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Visti:

- l'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che *“il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;*
- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs.267/2000 che stabilisce che *“I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.*
- l'art. 12 della L. 241/90 che recita testualmente *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L' effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*
- l'art. 6 dello Statuto comunale, rubricato: *Integrazione sociale* - al cui primo comma prevede che *“L'Amministrazione Comunale concorre alla programmazione degli interventi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita sociale, politica ed economica*

Considerato che:

- la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10/07/2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12/07/2006) " Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di

interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, e della legge 328 del 08/11/2000;

- la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il '**Piano di Zona**' strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e sociosanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema di rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale direttamente e attraverso l'attività dell'Ambito Sociale Territoriale di cui è Capofila, è impegnata, da sempre, nella realizzazione di progetti ed interventi volti a contrastare l'emarginazione sociale e a promuovere l'autonomia e il benessere dei cittadini

Considerato che con gli interventi di assistenza economica si mira:

- a tutelare persone e famiglie che si trovano in situazione di bisogno economico quando già presenti altre gravi situazioni di difficoltà personale e familiare (anziani soli, persone inoccupate o disoccupate, persone con problematiche sanitarie, ecc.);

- a supportare e prevenire situazioni di disagio socio-economico in fasce di popolazione a rischio specialmente in periodi di crisi, attraverso i contributi su domanda diretta del cittadino;

Preso atto:

- che per fronteggiare il fenomeno della povertà assoluta, con la Legge di stabilità 2016 ed il successivo Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, è stata avviata a livello nazionale la sperimentazione del SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva, misura nazionale di contrasto alla povertà, misura che prevede l'erogazione di un beneficio economico a famiglie in condizioni disagiate con particolari requisiti;
- che il Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 (emanato in attuazione della Legge-delega n. 33 del 15 marzo 2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali") ha visto l'introduzione del Reddito di Inclusione-REI, misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, rispetto a cui il SIA si configura come una "misura ponte" che ne ha anticipato alcuni elementi essenziali;
- che la Regione Puglia ha inteso rafforzare le politiche di contrasto alla povertà nel proprio territorio regionale prevedendo l'ampliamento dei potenziali beneficiari con risorse dedicate del bilancio regionale approvando la Legge Regionale n. 3/2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" che ha visto l'introduzione sul territorio regionale del Reddito di Dignità -RED - che attiva lo strumento del sostegno economico al reddito per supportare percorsi di inclusione sociale attiva,

per persone e nuclei familiari connotati da particolare fragilità economica e sociale;

- **che** l'attuazione congiunta di queste misure (SIA/REI/RED) in aggiunta alle misure della L.R. 19/2006 dovrebbe consentire il potenziamento degli strumenti del Comune per integrare le politiche sociali, sanitarie e del lavoro.
- che con D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28/03/2019 " Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza e di pensioni" il REI è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza (RdC);

Richiamato il "**Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni dell'Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari** approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 25/02/2019, in particolare:

- ✓ il comma 3 dell'Art. 28 che stabilisce che "*L'assistenza economica, continuativa o straordinaria è disciplinata da ciascun Comune dell'Ambito;*
- ✓ l'art. 36 che stabilisce "*A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato Il precedente Regolamento per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali dell'Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari*

Dato atto, quindi, che in virtù del combinato disposto di quanto innanzi risulta abrogato il precedente "**Regolamento unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni per i comuni dell'ambito territoriale n. 11**" approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 09.01.2011 che, fra l'altro, prevedeva e disciplinava, agli artt. 30 e segg., i diversi casi di erogazione di assistenza economica in favore delle persone in stato di bisogno;

Preso atto, pertanto, che è necessario adottare un nuovo regolamento, ai sensi dell'art.12 della L.241/90, al fine di disciplinare l'erogazione dei contributi di assistenza economica per le persone che, pur non rientrando nelle fattispecie della vigente normativa nazionale e regionale, versano comunque in stato di bisogno;

Visto il testo del nuovo "**Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali**" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.A);

Visti i pareri espressi, per quanto di rispettiva competenza, dalla II Commissione Consiliare come da verbale della seduta del 15/05/2020 (in atti) e dalla I Commissione Consiliare come da nota in data 22/05/2020 (in atti);

Visto il parere espresso, per quanto di competenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 32 in data 25.05.2020 (in atti)

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Socio - Culturali e parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Con il seguente esito di votazione :

Presenti: 15 - FAVOREVOLI 15 (unanimità)

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) DI APPROVARE**, per le motivazioni addotte in premessa, l'allegato "Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali" (All.A)
- 3) DI DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Comunale il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito e che lo stesso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui innanzi;

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti: 15 - FAVOREVOLI 15 (unanimità)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l'immediato completamento della procedura di entrata in vigore del Regolamento in oggetto.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Mario Lepore

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI

F.to D.ssa Marilena Cavallo

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 16/07/2020 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, li 16/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI

F.to D.ssa Marilena Cavallo



COMUNE DI MOLA DI BARI

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

TITOLO I

Determinazione della situazione economica e del bisogno socio-sanitario Criteri per l'erogazione di assistenza economica

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 3 del Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni dell'Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2019, definisce i parametri per la determinazione della situazione economica, del bisogno socio-sanitario ed i criteri per l'erogazione di assistenza economica nel Comune di Mola di Bari.

ART. 2

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Il Servizio Sociale Professionale, su apposita richiesta di intervento socio-assistenziale, determina lo stato di bisogno quale condizione per accedere a forme di intervento economico.
2. I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:
 - La composizione del nucleo familiare;
 - La situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, etc.;
 - il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e la eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
 - la situazione economica del nucleo familiare, compresi i soggetti obbligati a prestare
 - gli alimenti come individuati dall'art. 433 C.C.
3. Lo stato di bisogno viene determinato attribuendo un punteggio ai suddetti criteri partendo da una base di punti 100 ed è individuato dal superamento di una soglia critica pari ad un punteggio complessivo di 120.

4. L'intervento economico a favore di soggetti singoli o famiglie senza reddito o con reddito limitato ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale ed assicurare condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni " *primari* " per garantire quel minimo vitale per la sussistenza e l'autonomia.
5. Per il minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale sussiste lo stato di bisogno, ossia una situazione per la quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
6. Le forme di intervento economico si articolano in:
 - assistenza economica diretta continuativa;
 - assistenza economica diretta straordinaria;
 - assistenza economica indiretta o sostitutiva.

ART. 3

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di forme di assistenza economica ed accesso a prestazioni sociali agevolate a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari situazioni di disagio socio-economico, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale, da almeno un anno, nonché gli stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno e residenti, che versino in condizioni di disagio economico, derivante da inadeguatezza o da mancanza totale del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Non hanno diritto alle prestazioni di natura economica diretta di cui al presente regolamento coloro che, pur essendo nelle condizioni previste, stiano usufruendo di altra prestazione di natura economica, a qualunque titolo percepita e da chiunque erogata, fatta eccezione per gli interventi di natura indiretta, ovvero in caso di estremo bisogno, documentalmente accertato da parte dei Servizi Sociali.

ART. 4

ISTRUTTORIA

1. La domanda di accesso all'intervento viene istruita dall'assistente sociale che segue il soggetto e/o il nucleo familiare che, tramite colloqui, visite domiciliari/controlli, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, redige una relazione di valutazione con indicazione delle linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari, e predispone un progetto di intervento con conseguente proposta di programma.
2. Tutti gli elementi necessari alla determinazione dello stato di bisogno, saranno autocertificati e dichiarati dal soggetto, fatta salva la facoltà degli uffici di chiedere la documentazione giustificativa ed integrativa.

3. Per gli interventi ad integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere valutato dall'U.V.M.
4. La domanda deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredata da dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della Situazione Economica del nucleo familiare.
5. La domanda può essere, altresì, integrata d'ufficio con:
 - acquisizione di visure presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - acquisizione di informazioni presso i Comandi di Polizia Municipale, gli Uffici Finanziari e Tributari;
 - consultazione di tutti gli atti pubblici che interessano le qualità dei soggetti interessati (Sistema informativo del Ministero delle Finanze, Albi Professionali, Camera di Commercio, PRA, etc.);
 - quant' altro ritenuto necessario ai fini della corretta istruttoria della pratica.
6. I contributi monetari possono essere riscossi anche da persone diverse dal titolare della provvidenza, su delega dell'interessato, su apposito stampato, con firma autenticata a norma del DPR n. 445/2000.

ART. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini della determinazione della situazione economica è attribuito un punteggio integrativo da + 15 a - 10, da sommare al "punteggio base di 100", ai seguenti elementi:
 - attività lavorativa dipendente o autonoma (ottenuta dividendo il reddito lordo per 12 mensilità, al netto delle ritenute operate);
 - pensioni e/o indennità di qualsiasi natura (pensioni di guerra, di invalidità civile, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, ecc.);
 - altri emolumenti di qualsiasi natura;
 - patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto e redditi da questi prodotti;
 - la titolarità di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, barche, o altro);
 - canone di affitto relativo alla propria abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
 - altre spese di corretta gestione dell'abitazione in uso (condominio, luce, acqua e riscaldamento);
 - interessi passivi relativi a mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
 - spese scolastiche (scuole dell'obbligo) o mediche adeguatamente documentate.
2. La situazione economica presa in considerazione ai fini della determinazione dello stato di bisogno è quella di cui al valore I.S.E.E. riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, così come definito dall' art. 2 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione dello stato di bisogno in casi di particolare gravità, determinati da eventi sopravvenuti ed imprevisi (es. perdita del lavoro, stato di salute,

emergenza sanitaria, ecc.) il Servizio Sociale potrà richiedere il valore dell'I.S.E.E. corrente, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (DPR n.223/89, art.4).

3. Alla situazione economica viene attribuito il punteggio da 15 a - 10 secondo la seguente tabella:

REDDITO I.S.E.E	PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100
- da € 0 a € 1.000,00	punti 15
- da € 1.000,01 a € 2.000,00	punti 10
- da € 2.000,01 a € 3.000 00	punti 5
- da € 3.000,01 a € 4.000,00	punti 0
- da € 4.000,01 a € 6.500,00	punti -5
- oltre € 6.500,00	punti-10

ART. 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO

1. La situazione economica viene valutata unitamente a fattori sociali che generano o accentuano lo stato di bisogno. Tali fattori vengono individuati dal Servizio Sociale e determinano l'attribuzione di un punteggio compreso tra punti zero e 20 così come segue:

SITUAZIONE SOCIALE	PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100
-emarginazione sociale	sino a punti 8
- il nucleo familiare con più di quattro componenti	punti 4
-nucleo monogenitoriale	punti 4
-altri fattori (provvedimenti del TM, dipendenze, detenzione ecc.)	punti 4

2. Qualora l'Ufficio Servizi Sociali rilevi un discreto tenore di vita, la proprietà e/o il possesso di beni mobili non essenziali può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 a - 10.
3. La situazione di bisogno sanitario (spese sanitarie straordinarie) da comprovare mediante certificazione medica, può essere considerata con l'attribuzione da parte dell'Ufficio di un punteggio compreso da 0 a + 15 rispetto al punteggio base.

ART. 7

ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA CONTINUATIVA

1. L'assistenza economica continuativa si realizza con un intervento avente natura economica a carattere continuativo, mediante l'erogazione di un **assegno mensile**, generalmente per un arco temporale breve o medio breve, massimo 12 mesi, rinnovabile in casi eccezionali, previa verifica delle condizioni dell'istante, ed è preordinato a garantire il superamento dello stato di bisogno nei limiti delle risorse.

- L'attribuzione di assegno mensile, quale contributo economico, a favore di soggetti singoli o di famiglie è preordinato a soddisfare i bisogni primari;
2. L'assegno mensile può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda;
 3. L'attribuzione di assegno mensile è prevista per persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, malattia o morte di un congiunto, disoccupazione e sottoccupazione;
 4. Tale assistenza è prevista per il tempo strettamente necessario per la riorganizzazione del nucleo familiare, per un importo mensile graduato preordinato a raggiungere la soglia del minimo vita sino ad un importo massimo di €300,00;
 5. L'entità del contributo è stabilita in base al punteggio complessivo conseguito in applicazione degli articoli precedenti come di seguito indicato.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	IMPORTO SUSSIDIO
- da punti 120 a punti 125	€ 150,00
- da punti 126 a punti 130	€ 200,00
- da punti 131 a punti 135	€ 250,00
- da punti 131 in poi	€ 300,00

ART. 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA " UNA TANTUM "

1. L'assistenza economica straordinaria " una tantum" si realizza con un intervento di sostegno, avente natura economica e carattere eccezionale o straordinario, finalizzato a fronteggiare, in via temporanea e per circostanze di particolare emergenza, situazioni di accertato disagio economico e di bisogno, da parte del soggetto o del nucleo interessato, che non dispone al momento di adeguate risorse finanziarie.
2. Tale forma di intervento è finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari di sostentamento della persona ivi compresi quelli relativi alla salute o per situazioni debitorie dovute a imprevisti o a spese eccezionali e appositamente documentate dalla famiglia.
3. Sono previsti pertanto contributi straordinari per:
 - Acquisto generi di prima necessità tramite contributo economico ad personam;
 - Acquisto di generi di prima necessità (alimentari e non) finalizzati al sostentamento di neonati e di bambini figli di ragazze madri o a carico di genitore vedovo o separato, che versino in condizioni di grave disagio familiare ed economico;
 - Acquisto di materiale didattico o di supporto, nonché di gioco per i minori con problemi di handicap e per i minori figli di genitori separati con gravi problematiche di emarginazione sociale (tale sussidio deve necessariamente essere integrato con i fondi provenienti dalla Regione per il diritto allo studio);
 - Per quanto attiene le morosità per mancato pagamento di canoni di locazione, potrà essere disposto un contributo straordinario diretto al pagamento dei canoni

pregressi, ma solo ed esclusivamente se determinati da un accertato stato di disagio economico, in nuclei che rientrano nei parametri del minimo vitale, qualora non abbiano usufruito dei contributi relativi all'integrazione del canone di locazione previsto dalla Regione Puglia.

- Rimborso spese per cura di malattie tumorali o croniche invalidanti (chemioterapia, radioterapia, chirurgia), tale contributo è condizionato all'esibizione di valida documentazione;
 - Per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati e quant'altro sia idoneo.
4. Il contributo è commisurato al 70% della spesa documentata e che comunque non deve superare € 1.500,00 e deve tenere conto delle condizioni economiche di tutti i familiari tenuti all'obbligo dell'assistenza, anche non conviventi.
 5. L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di € 3.000,00 annuo.

ART. 9

ASSISTENZA ECONOMICA INDIRECTA O SOSTITUTIVA

1. L'assistenza economica indiretta si realizza con un intervento avente natura non monetario, ma a carattere indiretto. Il Servizio Sociale può accordare, in via straordinaria e a seguito della valutazione dello stato di bisogno economico, anche temporaneo, della persona, un esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi di: mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi educativi o altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, etc.), TARI.
2. Sono soggetti beneficiari degli interventi i cittadini italiani e gli stranieri residenti nel territorio comunale, anche se fruitori di altre prestazioni di natura economica, a qualunque titolo percepita e da chiunque erogata (es: RdC- ReD- assistenza economica- art. 3 comma 2) che versino in condizioni di disagio economico e sociale.

ART. 10

PRINCIPI DI COMPARTICIPAZIONE

1. La compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi e delle strutture deve essere determinata, assumendo come riferimento l'art. 14 del Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni dell'Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2019, nonché attraverso:
 - gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
 - adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;

- definizione di procedure semplificate per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte del Segretariato Sociale.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. La determinazione della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle strutture è disciplinata nel Titolo III e IV, del Regolamento per l'accesso ai servizi e alle prestazioni dell'Ambito Territoriale e Sociale di Mola di Bari, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2019.
2. Ad integrazione della predetta regolamentazione si stabilisce di prevedere forme di compartecipazione in caso di collocamento di minori in strutture residenziali, disposto su richiesta/conforme volontà di chi esercita la potestà genitoriale; la stessa analogamente a quanto previsto dal citato Regolamento d'Ambito, è calcolata sulla base delle seguenti fasce di accesso:

SCAGLIONI DI ISEE				QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
da	0,00	a	2.000,00	Esente
da	2.001,00	a	7.500,00	5%
da	7.501,00	a	10.000,00	10%
da	10.001,00	a	13.000,00	20%
da	13.001,00	a	15.000,00	30%
da	15.001,00	a	20.000,00	40%
da	20.001,00	a	25.000,00	50%
da	25.001,00	a	30.000,00	60%
da	30.001,00	a	35.000,00	70%
da	35.001,00	a	40.000,00	80%
	oltre		40.000,00	100%

3. Le somme rivenienti dalla compartecipazione al costo dei servizi dai cittadini utenti sono introitate e si aggiungono alle somme che il Piano di Zona / il Comune di riferimento prevede per i medesimi servizi.

TITOLO II
Assistenza economica per affido familiare

ART. 12
SERVIZIO AFFIDO MINORI

1. L'affidamento familiare è l'accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di uno o più bambini oppure di uno o più ragazzi, nel rispetto del suo/loro legame con la famiglia di origine. L'affidamento è dunque un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare. Allo stesso tempo, è un aiuto alla famiglia di origine per il periodo che le è necessario per affrontare e, per quanto possibile, superare le difficoltà, appoggiata e sostenuta dai Servizi Sociali e Sanitari.
2. Il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
3. Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:
 - a) *affidamento residenziale etero familiare;*
 - b) *affidamento residenziale intra familiare;*
 - c) *affidamento part time.*
4. Le caratteristiche principali dell'affidamento familiare, sono:
 - la temporaneità, che non può superare la durata di 2 (due) anni ed è prorogabile solo da parte del Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
 - il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
 - il complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine;
 - la previsione di rientro nella famiglia d'origine.
5. Il provvedimento di affidamento familiare è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore qualora si tratti di affidamento consensuale; quello di affidamento giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni, mancando il consenso da parte dei genitori, quando si verifica una situazione di grave pregiudizio per il bambino/ragazzo; quello di proroga dell'affidamento oltre la scadenza indicata nel primo provvedimento di affidamento o prosieguo amministrativo, compete al Tribunale per i Minorenni.
6. Le prestazioni del servizio di affido minori sono la cura e la tutela del minore nel processo di crescita e formazione personale. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari (Consultorio Familiare), il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine.
7. Le funzioni di promozione della cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti, di vigilanza sull'andamento dell'affido sono svolte da un'equipe

multidisciplinare integrata, così come previsto dal Protocollo d'Intesa tra l'Ambito Territoriale di Mola di Bari e ASL (BA) del 24/11/2006.

ART. 13

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA PER AFFIDO

1. Il contributo di assistenza è un intervento di carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza, anche in condizioni di non autosufficienza, e di minori in affidamento familiare.
2. Il contributo di assistenza comporta l'erogazione, da parte del Comune, di contributi economici, ad integrazione del reddito, per sostenere il lavoro di cura della famiglia. Ciò al fine di favorire la permanenza nel domicilio della persona in difficoltà, anche attraverso l'erogazione di contributi per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia.

ART. 14

ASSISTENZA ECONOMICA PER L'AFFIDO FAMILIARE

1. La Regione Puglia nelle "Linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori", approvate con D.G.R. 492/2007, ha stabilito che "Le spese per l'attivazione e il sostegno dell'affidamento familiare sono a carico del Comune che lo ha disposto, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Bilanci Comunali";
2. Le Linee guida sull'Affidamento Familiare dei Minori, in attuazione della Legge 149/2001, prevedono l'erogazione di un contributo fisso mensile di € 250,00 per ogni minore accolto, indipendentemente dal reddito della famiglia affidataria;
3. Per affidamenti di tipo part-time l'importo del contributo da erogare è commisurato all'intervento di sostegno delle famiglie affidatarie ed in relazione al tempo trascorso dal minore e/o giovane;
4. Il contributo alle famiglie affidatarie si realizza con un intervento avente natura economica a quelle persone e/o famiglie, non legate da un vincolo di parentela fino al 4° grado.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente disciplina integra il Regolamento per l'accesso ai Servizi e alle Prestazioni dell'Ambito Territoriale Sociale di Mola di Bari, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2019;
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile del Settore cui è affidato il servizio;

3. I riferimenti ai parametri reddituali ISEE e alle franchigie contenuti nel presente regolamento potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale;
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali;
5. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione;
6. Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico anche presso gli Uffici del Servizio Sociale perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.